



40087-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ADRIANO IASILLO

- Presidente -

Sent. n. sez. 895/2021

MONICA BONI

CC - 09/03/2021

ROBERTO BINENTI

R.G.N. 23597/2020

ALESSANDRO CENTONZE

ANTONIO CAIRO

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso l'ordinanza del 11/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG

AC S

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con il provvedimento in epigrafe, ha respinto l'opposizione avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza che aveva disposto l'espulsione di I (omissis), ai sensi dell'art. 16 D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (d'ora in avanti anche T.U. immigrazione).

Ha ritenuto il giudice *a quo* che non ricorressero le condizioni di cui all'art. 19 del T.U. dell'immigrazione, ostantive all'espulsione stessa, neppure valorizzando il rapporto con i familiari e la figlia minore, soggetti soggiornanti in Italia, ma privi della cittadinanza.

Il Tribunale ha, in sostanza, affermato che ai fini dell'espulsione rilevavano le sole cause ostantive di cui all'art. 19 T.U. cit. non trovando applicazione gli artt. 5, comma 5 bis, e 13, comma 2-bis, T.U. cit. trattandosi di espulsione che integrava una misura alternativa alla detenzione.

2. Ricorre per cassazione I (omissis), con il ministero del difensore di fiducia e lamenta, con unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle esigenze della figlia minore e la mancata valutazione sulla verifica di pericolosità sociale. Si trattava, in sintesi, di valide ragioni ostantive all'espulsione di (omissis) (omissis)

3. Il ricorso è fondato per quanto si passa a esporre.

3.1. L'ordinanza impugnata si richiama all'orientamento (Sez. 1, n. 48684 del 29/09/2015, Bachtragga, Rv. 265387) secondo cui "in materia di espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, le cause ostantive all'espulsione, previste dall'art. 16, comma 9, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, hanno carattere eccezionale e non possono essere oggetto di applicazione analogica, con la conseguenza che, ai fini dell'applicazione della misura in questione, non rilevano i legami familiari diversi da quelli espressamente contemplati dall'art. 19 del medesimo decreto.

La decisione muove dalla premessa che l'espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 16 T.U. immigrazione ha natura amministrativa, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale, ma costituisce in ogni caso un'atipica misura alternativa o sostitutiva della detenzione, da disporsi obbligatoriamente in presenza delle condizioni di legge al fine di scongiurare il sovraffollamento carcerario (Corte costituzionale ord. n. 369 del 1999; ord. n. 226 del 2004, che esclude la natura penale in senso stretto della misura, recuperandola all'ambito amministrativo).


Successivamente alla sentenza indicata, tuttavia, questa Corte ha ritenuto di rimeditare il cennato indirizzo interpretativo, così come recentemente statuito da questa stessa Sezione della Suprema Corte (v. Sez. 1, n. 45973 del

30/10/2019, Ramirez Chavez, non massimata), anche alla luce della ricostruzione sistematica recentemente operata dalle Sezioni unite civili con riferimento all'istituto dell'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore straniero che si trova nel territorio italiano ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 (v. Cass. civ., Sez. U, n. 15750 del 12/6/2019, Feroci contro P., Rv. 654215, su cui infra).

Questa Corte ha, in particolare, spiegato che ai fini dell'applicazione dell'espulsione dello straniero quale sanzione alternativa alla detenzione, il giudice di sorveglianza non può limitarsi alla verifica della sussistenza di una delle condizioni impeditive di cui all'art. 19, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ma deve operare, acquisendo, ove occorra, le necessarie informazioni, un giudizio di contemperamento tra le esigenze poste a fondamento del provvedimento e quelle di salvaguardia delle relazioni familiari, con particolare riguardo alle necessità di cura di figli minori conviventi, ancorché di nazionalità non italiana. (In motivazione la Corte ha chiarito che, trattandosi, comunque, di una forma di espulsione amministrativa, la stessa è soggetta alle medesime garanzie, in particolare quelle previste dall'art. 13, comma 2-bis, del citato d.lgs., che accompagnano l'omologa fattispecie espulsiva). (Sez. 1, n. 48950 del 07/11/2019, Merawarage Fernando Lalith Chaminda, Rv. 277824).

Né l'orientamento anzidetto risulta contrastato da quanto espresso da altra decisione di questa Suprema Corte (Sez. 1. n. 10846 del 19/12/2019 (dep. 2020) Otaigbe Ambrose, Rv. 278892), decisione, in sostanza, conformatasi a quanto devoluto dal ricorrente che (come si legge in motivazione punto 3, fl. 7) non ha opposto censure congruenti, concentrando il suo argomentare sulla generica pretesa lesione del suo diritto all'unità familiare, diritto, che, invece, l'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/98 tutela certamente, sia pure riservandolo agli stranieri legati con prossimi congiunti non solo effettivamente conviventi, ma, soprattutto, aventi cittadinanza italiana.

La giurisprudenza di questa Corte ha anche spiegato che le cause ostative all'espulsione dello straniero -come misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286- e che risultano indicate nel successivo art. 19, commi 1 e 2, non hanno natura tassativa, ma devono essere interpretate alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2001 (Sez. 1, n. 38041 del 26/05/2017, Mokaadi, Rv. 270975) e come il giudice di sorveglianza non deve limitarsi a verificare che non sussiste alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ma, deve procedere, dandone conto in motivazione, ad un'attenta ponderazione della pericolosità concreta ed attuale dello straniero in rapporto alla sua complessiva situazione familiare, alla luce della natura e



dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno in Italia e dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese di origine. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione con cui il tribunale di sorveglianza aveva respinto l'opposizione all'espulsione di un detenuto cittadino straniero sul presupposto dell'irrilevanza, quale condizione ostativa ex art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, della convivenza con una donna straniera regolarmente soggiornante e con la figlia di sei anni, evidenziando come, in tal modo, il tribunale avesse ommesso di valutare se le esigenze poste a fondamento dell'espulsione, con riferimento alla gravità dei reati commessi ed allo stato di clandestinità del soggetto, dovessero concretamente prevalere sulla tutela dei legami affettivi, soprattutto con la figlia). (Sez. 1, n. 45973 del 30/10/2019, Ramirez Chavez Claudio Raul, Rv. 277454).

3.2. Il Tribunale, nel caso in esame, ha respinto il reclamo, ma non ha approfondito la situazione dedotta dall'interessato, relativa alla stabile convivenza dell'istante con la compagna, che è persona regolarmente soggiornante in Italia, oltre che -e, soprattutto- dell'essere genitore di una bambina minore di età, convivente ed egualmente soggiornante in Italia.

Ha, infatti, ommesso di ponderare il giudizio di pericolosità sociale, parametrandolo alla luce della particolare condizione dell'interessato, dei legami affettivi con persone soggiornanti in Italia e con la figlia minore, senza valutare, e darne conto in motivazione, conseguentemente, se le esigenze poste a fondamento del provvedimento di espulsione dovessero in concreto prevalere (Sez. 1, n. 45973 del 30/10/2009 Ramirez Chavez). Ciò anche alla luce della modifica apportata all'art. 19 T.U. imm. dal d.l. 21 ottobre 2020 conv. con mod. nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 (in vigore dal 22 ottobre 2020), disposizione che sancisce in definitiva il rispetto della vita privata e la tutela effettiva della unitarietà familiare. Infatti al comma 1.1 dell'anzidetto art. 19 T.U. imm. si afferma: "*non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica,..... Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine*".

L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Firenze.

P.Q.M.




Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze.

Così deciso il 9 marzo 2021

Il Consigliere estensore

Antonio Cairo



il Presidente

Adriano Iasillo

